

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. n. 36/2023 3 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ITALIA A GORIZIA – 2° STRALCIO.

CUP F81B19000060005

CIG BC93239935

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSE	3
STAZIONE APPALTANTE	3
TIPOLOGIA DI CONTRATTO E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA	3
DOCUMENTAZIONE DI GARA	3
OGGETTO DELL’APPALTO	4
IMPORTO DELL’APPALTO	4
CATEGORIE E CLASSIFICHE	4
MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL CODICE	5
VALORE GLOBALE STIMATO DELL’APPALTO	6
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	6
SUDDIVISIONE IN LOTTI – ART. 58 DEL CODICE	6
LUOGO E DURATA DEI LAVORI.....	6
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.....	6
EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO.....	6
IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 102 DEL CODICE	7
CLAUSOLA SOCIALE – Art. 57, commi 1 E 2-BIS del Codice	7
CRITERI AMBIENTALI MINIMI – CAM – Art. 57, comma 2 del Codice	7
REVISIONE PREZZI	7
PAGAMENTI	8
PENALI.....	8
PREMIO DI ACCELERAZIONE	8
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	10
AVVALIMENTO.....	12
AVVALIMENTO PREMIALE	13
SUBAPPALTO	13

GARANZIA PROVVISORIA	14
SOPRALLUOGO	15
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	16
DOTAZIONI TECNICHE	16
CHIARIMENTI	17
COMUNICAZIONI	17
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE	18
SOCCORSO ISTRUTTORIO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RETTIFICHE ERRORI MATERIALI.....	19
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
ULTERIORI INDICAZIONI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	20
BUSTA OFFERTA TECNICA –massimo 80 punti	25
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OFFERTA TECNICA	26
BUSTA OFFERTA ECONOMICA–massimo 20 punti.	29
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	31
CRITERIO DI VALUTAZIONE A – “PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROCESSO LAVORATIVO PROGRAMMA LAVORI” – punteggio massimo 70 punti.	31
RIPARAMETRAZIONE PUNTI OFFERTA TECNICA E CLAUSOLA DI SBARRAMENTO	33
CRITERIO VALUTAZIONE C – “Ribasso percentuale sull'importo a base di gara” – punteggio massimo 20 punti.	33
METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	34
SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
COMMISSIONE GIUDICATRICE	34
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	34
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	35
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	37
POLIZZA ASSICURATIVA	37
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	37
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	37
CODICE DI COMPORTAMENTO.....	38
ACCESSO AGLI ATTI.....	38
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

PREMESSE

Gli obiettivi centrali perseguiti dall'Amministrazione comunale vi è quello di favorire lo sviluppo del centro e che, in tale contesto, si pone particolare attenzione alla qualità dell'ambiente urbano da attivare - in una logica integrata di valorizzazione e riqualificazione di determinati ambiti - anche attraverso un articolato sistema di percorsi urbani capaci di esercitare, come elementi indispensabili del tessuto connettivo cittadino, un forte richiamo turistico;

- in tale ottica, si pone come prioritaria la prosecuzione dei lavori di riqualificazione del Corso Italia – 2° stralcio;

- il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, adottato con deliberazione giunta n. 172 del 25.07.2024 e approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 09.09.2024, prevede la realizzazione dei lavori di riqualificazione di C.so Italia 2° stralcio - CUP F81B1900060005 – LP19042.

cui euro 5.138.123,95 per lavori e oneri della sicurezza ed euro 1.414.992,87 per somme a disposizione;

Con determina dirigenziale n. 896 del 17/06/2026 è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 15.06.2026.

La documentazione tecnica di progetto è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui quelli relativi a: infrastrutture stradali (DM 05.08.2024 e decreto correttivo 11 settembre 2025), illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017), verde pubblico (DM n. 63 del 10 marzo 2020).

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione stazione appaltante: COMUNE DI GORIZIA

Indirizzo stazione appaltante: piazza Municipio,1 Gorizia

C.F. stazione appaltante: 00122500317

NUTS: ITH43

Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice: geom. Marco Fantini email: marco.fantini@comune.gorizia.it tel. 0481 - 383434

Sito istituzionale della stazione appaltante: www.comune.gorizia.it PEC: comune.gorizia@certgov.fvg.it

Sito piattaforma di e-procurement regionale eAppaltiFVG: <https://eappalti.regione.fvg.it>

Altri contatti: Responsabile di posizione organizzativa LLPP: arch. Luca Mezzorana email: luca.mezzorana@comune.gorizia.it tel. 0481 - 383303

TIPOLOGIA DI CONTRATTO E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art.25 del Codice, la procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica eAppalti FVG accessibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n.36/2023 con applicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

L'appalto ha per oggetto i lavori di riqualificazione di corso Italia a Gorizia – 2° stralcio.

Il luogo di esecuzione: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Comune di Gorizia.

Codice NUTS ITH43

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA

L'intervento "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ITALIA A GORIZIA – 2° STRALCIO" risulta finanziato per euro complessivi 6.553.116,82 a valere di risorse:

per euro 4.300.000,00 con fondi regionali (Decreto regionale 4640/TERINF del 23.10.2019);

per euro 1.210.000,00 con mutuo contratto con la CDP (posizione n. 6234082);

per euro 1.040.878,82 con proventi comunali diversi;

per euro 2.238,00 con avanzo di amministrazione.,

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il disciplinare, unitamente agli ulteriori modelli e allegati;
- il progetto esecutivo;
- lo schema di contratto, il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo;
- tutti gli allegati alla presente RdO.

La documentazione è scaricabile dalla sezione "Allegati" della RDO.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti e sul sito <https://eappalti.regione.fvg.it>.

Si precisa sin d'ora che, qualora nei documenti di gara dovessero riscontrarsi disposizioni tra loro contrastanti, avranno prevalenza quelle contenute nei seguenti elaborati, in ordine di priorità:

a. bando di gara;

b. disciplinare di gara;

d. capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto.

OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto prevede il completamento della riqualificazione dell'arteria principale della città già oggetto d'intervento nel tratto di Corso Italia compreso tra l'intersezione con via Pitteri (lato destro) e dall'intersezione con via Canova (lato sinistro) a Piazzale Martiri della Libertà d'Italia (stazione ferroviaria).

Le lavorazioni previste riguardano il rifacimento della pavimentazione dei controviali, il recupero del sistema delle aiuole, l'individuazione dei percorsi ciclabili sui controviali tramite apposita segnaletica orizzontale e verticale, la riorganizzazione della rotatoria su P.le Umberto Saba, il rifacimento dei percorsi pedonali e ciclabili dalla rotonda del P.le Martiri della Libertà d'Italia (Stazione Ferroviaria) e l'integrazione ed il miglioramento della pubblica illuminazione.

I percorsi ciclabili nelle due direzioni sono separati e vengono ospitati nei controviali. Sono infatti proposte due piste ciclabili monodirezionali della larghezza di m.1,50, che trovano posizione adeguata in prossimità del lato interno della aiuola.

L'intervento è volto alla riqualificazione dell'ambiente urbano in conformità con quanto già realizzato nel primo stralcio, in tal senso, il presente progetto recepisce le prescrizioni di cui alle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza:

prot. n° 9189 cl. 34.19.04 del 3/10/2012;

prot. n° 8400 cl. 34.19.04 del 29/07/2015;

prot. n° 4484 cl. 34.43.01 del 23/03/2020.

Gli interventi saranno inoltre rivolti al miglioramento della sicurezza stradale ed alla valorizzazione dei controviali mediante recupero dei materiali in prosecuzione delle tipologie di lavorazioni eseguite nel lotto precedente e prevedono la posa di pietra Reper in lastre sui marciapiedi e lastre in porfido del Trentino nei controviali. Si presterà particolare attenzione al recupero e riutilizzo del materiale esistente, con particolare attenzione alle cordone in pietra e alle caditoie e chiusini in ghisa presenti nei controviali. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica verranno mantenuti i lampioni esistenti a sfera e migliorata l'illuminazione dei controviali con l'inserimento di apparecchi segna-passo nelle aiuole sul lato interno pedonale, per la realizzazione di una illuminazione radente dell'area pedonale. È previsto inoltre un nuovo sistema di illuminazione della rotatoria, con l'eliminazione delle due torri faro e l'installazione di nuovi corpi illuminati con sostegno curvo, posizionati all'interno della rotatoria e negli accessi per garantire uniformità di illuminamento a tutta l'intersezione. Infine, si procederà al recupero delle panchine e alla loro ricollocazione in coerenza con la nuova posizione dei percorsi ciclabili.

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara è pari ad euro 5.138.123,95 (cinquemilionenientotrentottomilacentoventitre/95) suddiviso come riportato nella tabella seguente:

Importi in euro		A CORPO	A MISURA	TOTALE
1	Importo dei lavori (esclusi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) assoggettato a ribasso	435.019,43	4.527.850,68	4.962.870,11
	di cui costi della manodopera	77.090,37	546.985,54	624.075,91
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)	15.361,84	159.892,00	175.253,84
T	IMPORTO TOTALE APPALTO	450.381,27	4.687.742,68	5.138.123,95

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del Codice, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono pari a euro 624.075,91 calcolati come indicato nella documentazione tecnica allegata alla presente RdO.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. In merito si rimanda a quanto disciplinato dal relativo paragrafo del presente disciplinare per la formulazione dell'offerta economica.

CATEGORIE E CLASSIFICHE

Di seguito sono indicate le lavorazioni rientranti nell'oggetto dell'appalto, con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 e della Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice.

Attenzione:

Ai sensi dell'art. 226, comma 3-bis del Codice, a far data del 01.01.2025 – data di entrata in vigore del D.Lgs 209/2024 – è abrogato l'art. 12 del D.L. 47/2014, convertito con modifiche dalla L. 80/2014.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente partecipa alla gara se in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'intero importo totale dei lavori (categoria OG3 classifica VI) ovvero se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Tutte le categorie di lavori superiori a euro 150.000,00 sono a qualificazione obbligatoria.

Il concorrente non in possesso dei requisiti per le categorie scorporabili dichiara in sede di gara il ricorso al subappalto necessario.

Ai fini della qualificazione integrale per l'intero importo dell'appalto, l'operatore potrà avvalersi dell'incremento del quinto della propria classifica ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Categoria			Importo lavori (euro)	Importo manodopera (euro)	costi sicurezza del PSC (euro)	Totale (euro)	% sul totale	classifica	Qualificazione	Prevalente/scorporabile/subappaltabile
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	3.688.989,29	500.443,73	147.941,45	4.337.374,47	84,42%	V	Obbligatoria	Prevalente – subappaltabile nei limiti di legge
2	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	81.748,99	25.675,93	3.793,50	111.218,42	2,16%	I	Non obbligatoria	Scorporabile – subappaltabile nei limiti di legge
3	OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	568.055,92	97.956,25	23.518,89	689.531,06	13,42%	III	Obbligatoria	Scorporabile – subappaltabile nei limiti di legge
TOTALE			4.338.794,20	624.075,91	175.253,84	5.138.123,95	100%			

Le categorie sopra riportate ricomprendono anche lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori. **Tali categorie non sono rilevanti ai fini della qualificazione dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL CODICE

➤ **Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice** potranno essere disposte dalla stazione appaltante con la forma di modifica al contratto in corso di esecuzione come previsto nel disciplinare di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare gli ulteriori lavori riguardanti il completamento del tratto di corso Italia da piazzale Umberto Saba a piazzale martiri della libertà d'Italia per il valore stimato di euro 329.849,87 netti, comprensivi degli oneri di sicurezza, più IVA di legge.

In tal caso sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Categoria			Importo lavori (euro)	di cui importo manodopera (euro)	costi sicurezza del PSC (euro)	Totale (euro)
1	OG.3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	317.342,02	35.341,29	12.507,85	329.849,87

➤ **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore globale complessivo stimato dell'appalto è:

Importo complessivo a base di gara	€ 5.138.123,95
Importo ex art. 120, comma 1 lett. a) del Codice	€ 329.849,87
Importo quinto d'obbligo, art. 120, comma 9 del Codice	Fino al 20% del valore del contratto

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, il corrispettivo è:

“a corpo” e “a misura”

Per la parte a corpo il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

Per la parte a misura il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

SUDDIVISIONE IN LOTTI – ART. 58 DEL CODICE

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

LUOGO E DURATA DEI LAVORI

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è localizzato nel territorio del Comune di Gorizia in Corso Italia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pitteri (lato destro) e dall'intersezione con via Canova (lato sinistro) a Piazzale Umberto Saba - Codice NUTS ITH43.

La durata dell'appalto è di 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Si precisa altresì che la Stazione Appaltante potrà procedere con l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del Codice, nonché dell'Allegato I.01 del Codice stesso, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è:

	Categoria Tabella A ALLEGATO II.12	CCNL
1	Cat. OG3 prevalente	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative F012

EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, quando l'operatore economico indica un diverso contratto collettivo, si applicano le seguenti disposizioni, anche con riferimento ai contratti collettivi individuati

A) Art. 3, comma 1 dell'Allegato I.01 del Codice: si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente **dalle medesime organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative **con organizzazioni datoriali diverse** da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato I.01 del Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 3, comma 1 dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante **codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018**.

B) Art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice: Al di fuori delle ipotesi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del Codice, l'equivalenza del diverso contratto collettivo indicato viene valutata sulla base delle tutele economiche e normative determinate dai parametri previsti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.

IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il concorrente assume i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire il rispetto della clausola sociale Individuata dal presente disciplinare, al relativo paragrafo.

Per i fini di cui sopra, **il concorrente indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni**. Nel caso di concorrenti rientranti nelle ipotesi dell'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del Codice, l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori economici componenti. Nell'ipotesi di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65, comma 2, lett. g) del Codice – l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori componenti che partecipano alla gara. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), l'impegno dev'essere assunto dal consorzio e dalle consorziate indicate dal consorzio quali esecutrici.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario, come evidenziato anche dalla deliberazione ANAC n. 262 dd. 30.06.2023, emanata sulla base dell'art. 24, comma 4 del Codice.

CLAUSOLA SOCIALE – Art. 57, commi 1 E 2-BIS del Codice

Per effetto del D.Lgs 209/2024, che ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 57 del Codice, il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'Allegato II.3 del Codice stesso. Ferme restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione aziendale del concorrente e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera richieste dall'appalto, il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'All. II.3 del Codice, in caso di aggiudicazione e laddove abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per l'esecuzione dell'appalto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, ad assumere una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni, percentuale relativa all'occupazione giovanile under 36.

Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'All. II.3 del Codice non si applica la clausola sociale in quanto la specificità dell'oggetto del contratto, la tipologia delle prestazioni tecnico-specialistiche da eseguire ne rendono l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Clausole L.R. FVG 14/2002: nel quadro dell'appalto in oggetto si applicano le clausole dell'art. 32 della L.R. 14/2002.

Obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice

a) Obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice: Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione in loro favore, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Obbligo di cui all'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice: Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione in loro favore, la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'operatore stesso in merito all'art. 17 della L. 68/1999, unitamente a una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come disposto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3, le relazioni sopra indicate – unitamente ai rapporti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo allegato citato, cui sono tenuti gli operatori che occupano più di 50 dipendenti, sono pubblicate sul profilo della stazione appaltante committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e comunicate alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI – CAM – Art. 57, comma 2 del Codice

Si richiama la specifica relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM).

REVISIONE PREZZI

Il presente appalto è soggetto alla revisione prezzi di cui all'art. 60 e all'Allegato II.2-bis del Codice, come disciplinato nel prosieguo.

In merito alla revisione dei prezzi si rimanda all'art. 60 del Codice, dove sono stabiliti il dettaglio e le modalità di calcolo delle clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

In merito alle risorse con cui far fronte alla revisione prezzi si applicano l'art. 5, comma 1, lett. e), punto 6 dell'Allegato I.7 e l'art. 60, comma 5 del Codice.

Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs 231/2002.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi dell'art. 5.30 del Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 29, commi 10 e 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 come modificato dal D.L. 60/2024, nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori il responsabile del progetto verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 – attualmente il D.M. 143/2021 (Cassa Edile – DURC di congruità della manodopera).

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

PENALI

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate **in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3 del Codice, il medesimo meccanismo di applicazione delle penali trova applicazione anche in merito agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del Codice, sempre nel limite complessivo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

A) Premio di accelerazione rispetto al termine contrattuale:

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il premio è commisurato alle somme disponibili alla voce "Imprevisti" del quadro economico e nei limiti di tali somme;

- il premio è inoltre commisurato ai giorni di anticipo ed è proporzionato all'importo del contratto o delle prestazioni;

- il premio viene corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

B) Premio di accelerazione rispetto al termine contrattuale legittimamente prorogato:

La stazione appaltante prevede un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto a tale termine. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

I criteri per la determinazione del premio sono uguali a quelli indicati sub A).

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli operatori di cui all'art. 65 del Codice, sia singoli che associati, che siano stati invitati e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Qualora intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane – rispettivamente art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice - possono affidare le prestazioni alle proprie consorziate, senza che ciò costituisca subappalto, e sono tenuti a indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte dei partecipanti;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice possono partecipare a un raggruppamento temporaneo.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel prosieguo.

Le ipotesi previste dall'art. 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è viceversa accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (rispettivamente art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del Codice), può fornire prova di aver adottato misure di autodisciplina (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti:

- la dimostrazione di aver risarcito il risarcimento o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- l'adozione provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione, fermo restando quanto disposto dall'art. 96, comma 5 del Codice, ai sensi del quale in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure previste dall'art. 96, comma 6 del Codice.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l'operatore economico non è escluso. Viceversa, se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 del Codice, articolo rubricato "Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti".

Ulteriori cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante nei 3 anni antecedenti all'invio del presente disciplinare.

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 62/2013, nonché del Codice dei dipendenti della stazione appaltante – pubblica amministrazione rientrante tra le definizioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 - costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Per le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, all'operatore economico si richiede l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio. Qualora, per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio in relazione alla sede dell'operatore economico.

Cause di esclusione Allegato II.3 del Codice

a) Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice): la mancata presentazione nell'offerta di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale richiesto dall'art. 46 del D.Lgs 198/2006, con attestazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – della sua conformità al rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

b) Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti (art. 1, commi 2 e 6 dell'Allegato II.3 del Codice): il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice nei dodici mesi antecedenti all'invio del presente disciplinare.

c) La mancata assunzione in sede di offerta degli obblighi di inserimento lavorativo previsti dalla documentazione di gara nel rispetto dell'art. 57 e dell'art. 1, comma 4 del Codice.

Patente di cantiere

L'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024, ha modificato l'art. 27 del D.Lgs 81/2008, con l'introduzione della patente a punti di cantiere.

La disciplina di riferimento, oltre che dalla citata modifica al D.Lgs 81/2008, si articola anche nel D.M. 132 del 18.09.2024, nonché nella Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro/INL n. 4 del 23/09/2024, la quale chiarisce che, con riferimento ai cantieri di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008, a partire dal 1/11/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che vi operano devono essere in possesso di tale patente a punti o aver presentato istanza per il suo rilascio attraverso il Portale dell'INL. Ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e dell'art. 1, comma 7 del D.M. 132/2024, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Sono esonerati dall'obbligo di patente gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA per una classifica pari o superiore a III. Come precisato dall'INL nelle FAQ del 04/10/2024, ciò ha luogo “a prescindere dalla categoria di appartenenza”.

Il Committente - o il Responsabile dei lavori (in caso di apposita delega di tale funzione) – ha l'obbligo di verificare il possesso della patente da parte dell'operatore economico, **anche in caso di subappalti**. In caso di possesso della SOA di classifica pari almeno a III, la verifica ha ad oggetto la SOA.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito previsti.

Requisiti di qualificazione

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, nelle procedure di gara aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici il requisito di qualificazione. Ai sensi dell'art. 100, comma 5 del Codice, il rilascio o il rinnovo dell'attestazione di qualificazione relativa a detto requisito presuppone l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione.

Pertanto, l'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità, per le categorie di lavorazioni e le relative classifiche individuate dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato sopra richiamato.

Ai sensi dell'art. 30 del citato Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore raggruppato, associato o consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice i RTI/Consorzi ordinari sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Requisiti di idoneità professionale

In capo agli operatori economici si richiedono, inoltre, gli ulteriori requisiti di idoneità professionali richiesti dalla normativa vigente in relazione alla loro specifica tipologia giuridica (ad es. per le Società cooperative è richiesta l'iscrizione nell'Albo ministeriale delle Società Cooperative).

Indicazioni specifiche per RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di rete

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, la qualificazione relativa al possesso di attestazione SOA, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di idoneità professionale come di seguito specificato. I requisiti di ordine generale e la patente di cantiere (o la valida attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III) devono essere posseduti da ciascun componente il RTI/Consorzio ordinario/GEIE, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13, del Codice. Il requisito di iscrizione nella White list prefettizia dev'essere posseduto dall'operatore economico che nel quadro del presente appalto esegue una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, come previsto dallo specifico paragrafo del presente disciplinare.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo corrispondente, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione di cui al rispettivo paragrafo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Indicazioni specifiche per consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Con riferimento ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo corrispondente sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate come esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Con riferimento ai consorzi di cooperative dell'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti generali di cui sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

La patente di cantiere (o la valida attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III) dev'essere posseduta dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici.

Il requisito di iscrizione nella White list prefettizia dev'essere posseduto dall'operatore economico – consorzio o consorziato – che nel quadro del presente appalto esegue una o più delle attività rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, come da previsto dal presente disciplinare di cui al paragrafo corrispondente.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo corrispondente per la partecipazione alla procedura di gara deve essere soddisfatto dal consorzio.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Con riferimento agli ulteriori requisiti di idoneità professionale, essi devono essere posseduti dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici, laddove richiesto dalla vigente normativa in ragione della loro rispettiva tipologia giuridica.

Con riferimento al possesso della qualificazione SOA valgono le disposizioni dell'art. 67 del Codice – come modificato dall'art. 27 del D.Lgs 209/2024 – ai sensi del quale i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) sono stabiliti dall'Allegato II.12 del Codice. Tuttavia, per i consorzi stabili previsti dall'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice vale quanto segue:

- per gli appalti di lavori che il consorzio stabile esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA (AI SENSI DELL'ART. 99 DEL CODICE)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE di cui all'art. 24 del Codice e alla deliberazione ANAC n. 262 dd. 30.06.2023 emanata in base all'art. 24, comma 4 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D.Lgs 82/2005, nonché con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del citato D.Lgs 82/2005, nonché con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che a causa del malfunzionamento non è stato possibile verificare mediante il FVOE. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, in sede di presentazione delle offerte l'operatore economico trasmette alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Come previsto dall'art. 104, comma 2 del Codice, nel quadro della presente procedura di gara il contratto di avvalimento ha ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta dal disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs 14/2019 - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs citato e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, gli obblighi antimafia previsti a carico dell'operatore economico ausiliato si estendono anche all'ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. Inoltre, laddove il requisito di qualificazione oggetto di avvalimento comprenda attività rientranti nell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, all'operatore ausiliario è richiesta l'iscrizione nella White list prefettizia.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione in Albi e/o registri di cui alla vigente normativa.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'operatore ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal paragrafo corrispondente, (a seconda della tipologia giuridica dell'operatore ausiliario) i requisiti di idoneità professionale ulteriori rispetto all'iscrizione in CCIAA, nonché il requisito di qualificazione di cui al paragrafo corrispondente oggetto di avvalimento, e deve dichiararli presentando un proprio DGUE, e una propria dichiarazione con modello A.3;
- b) (nel caso in cui l'operatore ausiliario occupi più di 50 dipendenti) presentare la relazione prevista dall'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- c) (nel caso in cui l'operatore ausiliario occupi da 15 a 50 dipendenti) non essere incorso nella causa di esclusione prevista dall'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, ovvero il non aver presentato alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, il che determina nei 12 mesi antecedenti all'invio del presente disciplinare l'impossibilità di partecipare a procedure di gara;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che ricorre all'avvalimento e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per l'intera durata dell'appalto.

Il concorrente inserisce all'interno della documentazione da lui prodotta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'ausiliario, con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale del legale rappresentante di quest'ultimo.

Per il dettaglio della documentazione amministrativa che deve essere fornita dal concorrente nel caso di avvalimento si rimanda a quanto previsto nel prosieguo dal presente disciplinare.

La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, ed è quindi causa di **esclusione dalla gara**, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora l'operatore economico ausiliario renda una dichiarazione mendace in merito al proprio possesso dell'attestazione di qualificazione oggetto dell'avvalimento, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un altro ausiliario idoneo, purché tale sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude il concorrente.

La stazione appaltante effettua le verifiche previste dall'art. 104, comma 6 del Codice in merito al possesso da parte dell'ausiliario dei requisiti dichiarati, nonché all'assenza delle cause di esclusione rientranti nel Capo II del Titolo IV del Codice. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7 del Codice, nell'ipotesi in cui l'ausiliario sia uno dei consorzi non necessari previsti dall'art. citato, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" deve presentare le dichiarazioni nonché l'ulteriore documentazione richiesta dal presente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A.3 al disciplinare.

AVVALIMENTO PREMIALE

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (avvalimento premiale), la documentazione relativa all'avvalimento va inserita secondo le indicazioni specifiche del presente Disciplinare.

Il concorrente **allega il contratto di avvalimento all'interno della busta tecnica**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale e la dichiarazione dell'ausiliario.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che per la prima non dimostri in concreto e con adeguato rapporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Tutte le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Le lavorazioni oggetto del presente appalto, infatti, si svolgono in centro città e sono caratterizzate da elevata complessità (interferenze con viabilità, traffico pedonale, reti di sottoservizi). Pertanto, una frammentazione eccessiva delle lavorazioni riduce la capacità di vigilare sulla corretta applicazione dei piani di sicurezza, aumentando i rischi per gli operatori e per i cittadini.

Con riferimento all'ipotesi del rischio di infiltrazioni criminali: la stazione appaltante prescinde da tale valutazione quando i subappaltatori ulteriori sono iscritti nella White list prefettizia di cui all'art. 1, comma 52 della L. 190/2012.

L'affidatario, in ogni caso, deve eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore anche per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne nelle ipotesi in cui è liberato della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice.

Con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 209/2024:

a) Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle lavorazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del Codice, in relazione alla singola categoria di lavorazioni che il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare. Gli operatori economici possono

indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

b) Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, **e determinate, in base ad apposita previsione dell'art. 119 del Codice, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis**, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice.

c) Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Attenzione:

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. c) del D.Lgs 159/2011 – Codice delle leggi antimafia – per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi di importo superiore a euro 150.000,00 e concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, la stazione appaltante acquisisce l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs 159/2011, relativa al subappaltatore/cessionario/cottimista e riferita ai soggetti che all'interno dello stesso ricoprono le funzioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, nonché ai loro familiari maggiorenni conviventi, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011. Nell'ipotesi in cui il subappaltatore/cessionario/cottimista svolga attività per le quali è richiesta l'iscrizione in White list prefettizia ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012, la stazione appaltante procede a tale verifica.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del D.lgs. 36/3023, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto, al netto degli importi relativi alla progettazione e al piano di sicurezza e coordinamento.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Importo prestazioni considerate ai fini della costituzione della garanzia	euro 5.138.123,95
Importo garanzia provvisoria (2%)	euro 102.762,48

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3) l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non è cumulabile** con quella indicata alla lettera a).

c. Riduzione del 20% nel caso di possesso di una delle certificazioni/marchi indicati nell'Allegato II.13 – Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera a) e f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

d. Riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lett. a), b), d), quando l'operatore presenti una fideiussione emessa e firmata digitalmente che sia gestita mediante ricorso alle piattaforme di cui all'art. 106 comma 3 del Codice, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023 "Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36", a cui si rinvia integralmente, nella domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione allegata) deve essere rinvenibile l'indirizzo internet del garante a cui la stazione appaltante possa collegarsi per verificare in tempo reale l'autenticità della garanzia prodotta. Nel caso in cui il garante non disponga di un tale sito internet, l'operatore economico deve indicare un indirizzo PEC del garante stesso a cui la stazione appaltante si possa rivolgere per la predetta verifica di autenticità della garanzia.

SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito ed attestato dalla Stazione Appaltante, in quanto l'area si intende nota al concorrente prima della presentazione dell'offerta come da dettagli contenuti nel progetto esecutivo.

Il concorrente dichiara nei documenti di partecipazione che per la formulazione dell'offerta ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta.

Con particolare riferimento alle dimensioni, della viabilità e dell'accessibilità nonché della logistica di cantiere da mettere in atto riferite all'area oggetto di intervento

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 220,00** (in merito si rimanda alla FAQ Anac contributi di gara, in particolare faq A.2) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta.

In caso di omessa/non valida attestazione, la Stazione appaltante attiverà il soccorso istruttorio; in tal caso la mancata regolarizzazione entro il termine massimo di dieci giorni comporta l'esclusione dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Nel caso di R.T.I./Consorzio costituiti o costituendi, il versamento è effettuato a cura dell'Impresa mandataria.

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Gli operatori economici invitati possono attivare **richiesta di assistenza di tipo tecnico/informatico** in merito all'inserimento a sistema delle proprie offerte contattando il call center del gestore del Sistema Telematico, al numero verde **800098788 (post selezione 7)** da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, nonché tramite l'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

Al fine di un possibile riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra, le stesse devono essere formulate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si precisa che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere giuridico e/o amministrativo.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14 eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE n. 910/14 eIDAS;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite la piattaforma utilizzando l'apposita area Messaggi all'interno della RdO online, cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati. Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale <https://eappalti.regione.fvg.it> nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati" dell'Avviso.

Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Non verrà fornita risposta a richieste presentate con modalità diverse da quelle indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 07.03.2005 n. 82, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili previsti dal Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nell'ambito della procedura di gara in oggetto, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, unicamente in forma telematica per mezzo del Portale attraverso l'area "Richiesta di Offerta online" (RDO), e con le modalità di seguito descritte, **entro il termine di scadenza stabilito nel Portale**.

Le offerte presentate con modalità diverse da quella telematica di cui al presente disciplinare di gara non sono valide.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, l'ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta può essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" e della "Busta Tecnica" della RDO online;

- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile relativi alle dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in formato pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;

- all'interno dell'area "Risposta Busta Amministrativa" e "Risposta busta tecnica" **non dev'essere inserito** alcun valore/dato riconducibile direttamente o indirettamente all'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito negativo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante esternamente al Portale, con ogni idonea modalità anche indicata dall'operatore economico straniero. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

Parimenti, la verifica della firma digitale su Portale può dare esito non positivo anche nell'ipotesi di caricamento di file di grandi dimensioni. Anche tale circostanza non è ostativa, poiché la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ricorrere a software di verifica esterni, in grado di fornire adeguato riscontro circa la presenza della firma digitale e la validità della stessa.

Una volta ultimata la predisposizione delle buste di risposta, il concorrente invia la propria risposta tramite la funzionalità **"Conferma risposta"**. Il sistema genera automaticamente **due documenti** in formato pdf, uno per la **busta amministrativa** e uno per **quella economica**. Ciascun documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video nella rispettiva busta dall'operatore economico. Entrambi i documenti devono essere scaricati sul proprio computer, firmati digitalmente dall'O.E. e ricaricati a sistema nella sezione dedicata tramite l'apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità **"Salva ed Invia PDF Firmati Caricati"**. **In merito alla data e all'ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.**

Il concorrente può modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta. La Stazione appaltante terrà conto unicamente dell'ultima offerta presentata.

La busta di risposta economica dev'essere **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da altro soggetto avente titolo a impegnare validamente il concorrente stesso, e segnatamente:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore mandatario/capogruppo;
- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore di ognuno degli operatori componenti;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- in caso di consorzi stabili, individuati dal Codice, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all'indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali, e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché siano completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza.

La Stazione appaltante può, laddove ciò si renda necessario, apportare modifiche a uno o più parametri della RDO, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tale ipotesi, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione appaltante. Se al momento della ricezione di tale comunicazione l'operatore economico ha già provveduto a presentare la propria offerta, questa viene automaticamente invalidata, pertanto l'operatore deve accedere nuovamente alla propria risposta, apportare le modifiche necessarie e ripresentare l'offerta. Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante abbia apportato le modifiche di cui sopra, la ripresentazione dell'offerta è in ogni caso elemento necessario per la partecipazione alla procedura di gara.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo, la Stazione Appaltante ha facoltà di apportare modifiche al contenuto dell'area **"Allegati"**, in relazioni alle quali la Stazione appaltante stessa procede ad effettuare le opportune comunicazioni.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. È facoltà della Stazione appaltante richiedere, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice il differimento di tale termine al fine di permettere l'ultimazione delle operazioni di gara.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area **"Mia Risposta"** della RdO, utilizzare la funzionalità **"Intenzione di rispondere"** e selezionare la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Iniziare la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "+", successivamente il comando **"Crea una nuova risposta DGUE"** permette all'Operatore Economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione Appaltante.

Al termine della compilazione utilizzare il comando **"Scarica"** per generare il documento in formato .PDF. Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando **"Scegli il file"**.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva è necessario gestire l'**"Area Gestione Risposta"** per configurare la struttura del **"Gruppo di Offerta"** aggiungendo ulteriori Operatori Economici tramite la funzionalità **"Aggiungi Utente"**.

L'Operatore Economico invitato dalla Stazione Appaltante indica la Denominazione sociale/Ragione sociale nonché l'indirizzo e-mail dell'Operatore Economico che intende far parte del Gruppo Offerta, e lo invita a partecipare alla RdO per compilare il proprio DGUE. L'Operatore Economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali, in alternativa deve procedere con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate vanno ripetute, se necessario, per tutti i membri del Gruppo di Offerta.

Gli Operatori Economici invitati a far parte del Gruppo di Offerta ricevono, all'indirizzo mail indicato dall'Operatore Economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un Gruppo Offerta. All'interno della mail di avviso è contenuto un link diretto per accedere al Portale.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'Operatore Economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al Gruppo Offerta e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento "Istruzioni operative per la compilazione del DGUE" consultabile all'interno dell'area "Allegati" della presente RdO.

Le eventuali dichiarazioni integrative o/e esplicative rispetto a quanto dichiarato nel DGUE vanno inserite nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.

NOTA BENE

Nel caso in cui il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo, al cui interno sia presente un Consorzio, anche in forma di Società Consortile, che indica una o più Consorziare esecutrici, ciò comporta che, per ragioni informatiche determinate dall'Anac, la Consorziata esecuttrice non può utilizzare le specifiche funzionalità legate alla generazione del DGUE, di cui sopra, e pertanto la Consorziata esecuttrice deve utilizzare il DGUE (in formato pdf) messo a disposizione ESCCLUSIVAMENTE per tale ipotesi dalla Stazione appaltante.

SOCCORSO ISTRUTTORIO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RETTIFICHE ERRORI MATERIALI

Con il procedimento di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente. Il soccorso istruttorio **non è attivabile** per la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare, a titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- è sanabile il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle **dichiarazioni sul possesso dei requisiti** di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- è sanabile la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**

- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- qualora dovuta, è sanabile il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- qualora dovuta, è sanabile, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

- qualora dovuta, **non è sanabile** la mancata sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

- il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa è sanabile. Il difetto di sottoscrizione della busta economica non è oggetto di soccorso istruttorio ed è causa di **esclusione**;

- è sanabile la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine **non inferiore a 5(cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Il concorrente che non adempie alle richieste della Stazione appaltante nel termine stabilito **è escluso** dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

Il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del Codice viene attivato dalla Stazione appaltante mediante l'apposita funzionalità "Chiarifica amministrativa" all'interno della RdO in oggetto.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, la Stazione appaltante può sempre chiedere **chiarimenti** sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e superiore a 10(dieci)giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. Le richieste di chiarimenti sono formulate dalla Stazione appaltante mediante l'area "Messaggi" presente all' interno della RdO.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la **rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, la Stazione appaltante provvede a comunicare ai concorrenti, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la data e l'ora della prima seduta pubblica relativa all'apertura delle offerte, nonché il termine entro il quale i concorrenti possono trasmettere attraverso l'area "Messaggi" le eventuali richieste di rettifica, le quali devono comunque essere effettuate compatibilmente con le tempistiche procedurali e nel rispetto della data e dell'ora stabilite per la prima seduta pubblica. Le rettifiche vengono effettuate dai concorrenti all'interno di un'apposita RdI attivata dalla Stazione appaltante.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza l'area denominata "Busta Amministrativa" della RdO online per inserire la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda e forma di partecipazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello Allegato "Domanda e forma di partecipazione" sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La domanda e forma di partecipazione dev'essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente ovvero da altro soggetto, come indicato anche al successivo riquadro 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, ovvero:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE **già costituiti**, dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore mandatario/capogruppo;
 - in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE **non ancora costituiti**, dal legale rappresentante o dal procuratore di ognuno degli operatori componenti;
 - in caso di **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 - in caso di **consorzi stabili**, individuati dal Codice, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente deve produrre il DGUE tramite il servizio DGUE elettronico presente sulla Piattaforma eAppaltiFVG (da compilare sulla Piattaforma).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare per i consorzi stabili i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale, o nomina ad una carica sociale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Originale digitale con firma digitale, o scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: l'originale digitale o la scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: l'originale digitale o scansione del verbale della deliberazione dell'Organo sociale competente per la nomina.

Nell'ipotesi in cui l'operatore produca la scansione del documento, allo stesso va allegata anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 di conformità all'originale, firmata digitalmente dal soggetto dichiarante.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Documentazione ulteriore per i concorrenti plurisoggettivi
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento onnicomprensivo che contenga gli originali digitali o le scansioni dei documenti con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
 - d. di partecipare in più di una forma, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
 - d. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

(Per consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

b. di partecipare in più di una forma, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

b. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

(Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning):

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa) - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi (indicare le motivazioni) e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

(Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale)

che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da; (Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice):

che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre in caso di avvalimento: 1) modello Allegato "avvalimento" 2) copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'operatore ausiliario oggetto dell'avvalimento 3) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario 2) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti

La documentazione di cui sopra, sia per quanto riguarda l'ausiliario che l'ausiliato, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi stabili.

L'ausiliario dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati

Si ricorda che l'ausiliaria deve compilare e allegare il DGUE firmato digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI con le integrazioni di cui al modello "Dichiarazioni integrative" (Allegato B).

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali di partecipazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello Allegato accettaz_condiz_gen sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento emesso e firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti

La garanzia dev'essere sottoscritta digitalmente dall'Agente della Società garante e dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi stabili, individuati dal Codice, con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dell'agente, in cui lo stesso dichiara il proprio titolo a impegnare la Società garante stessa. La garanzia deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi stabili.

Per le modalità di costituzione della garanzia provvisoria si rimanda al punto 9 del presente Disciplinare.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento del contributo di gara di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Come previsto dalla deliberazione ANAC n. 598 del 30.12.2024, ai concorrenti è richiesto il versamento di un contributo di gara pari a euro **220,00**, da effettuarsi con le modalità stabilite dalla citata delibera ANAC, avente ad oggetto costi di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'anno 2026 e reperibile sul sito dell'Autorità medesima (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Il mancato pagamento del contributo di gara è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Attestazione pagamento imposta di bollo per l'istanza di partecipazione alla gara
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Allegare copia della ricevuta di assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione dev'essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Qualora il concorrente non sia soggetto all'assolvimento dell'imposta di bollo, deve inserire nel parametro la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui indica i motivi dell'esenzione, sottoscritta digitalmente con le stesse modalità di cui al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi stabili.

Il documento scansionato dev'essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi stabili.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Attuazione impegni art. 102 del Codice
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione reca le modalità con cui si intende attuare gli impegni di cui all'art. 102 del Codice nonché della clausola sociale prevista dal presente disciplinare ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, ai fini della verifica della loro attendibilità da parte della

stazione appaltante. **NOTA BENE: Si precisa che la dichiarazione di attuazione degli impegni è una dichiarazione a sé stante e distinta, anche e soprattutto nei contenuti, rispetto alla dichiarazione (eventuale) relativa al CCNL applicato di cui alla busta economica.**

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso

Nell'ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di retisti, la dichiarazione dev'essere resa separatamente da ognuno dei componenti.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) del Codice, la dichiarazione dev'essere resa separatamente dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione antimafia
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente, dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Allegare la dichiarazione sostitutiva familiari conviventi di cui all'85 D.Lgs. n. 159/2011 resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 DPR n. 445/2000 da rendersi anche sulla base del modello allegato C) al presente Disciplinare. Relativamente ai soggetti tenuti alla presentazione dell'informazione antimafia, si fa espresso rinvio all'elencazione contenuta nel documento esplicativo allegato al modello. Nel caso di avvalimento, tale obbligo vale anche per l'impresa ausiliaria.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Patente di cantiere
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiara di non essere in possesso di una certificazione SOA di classifica o superiore alla III, produce quanto segue:

a) Se il concorrente è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che ne attesta il possesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.

b) Se il concorrente non è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza per il conseguimento della patente tramite il portale dell'INL, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Subappalto
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiara di voler stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese per una percentuale inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, inserisce all'interno dell'apposita sezione condizionale della Busta amministrativa un'apposita dichiarazione, che esplicita e dettaglia le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, o al mercato di riferimento, che legittimano una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 119, comma 2 del Codice. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

BUSTA OFFERTA TECNICA –massimo 80 punti

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione relativa all'offerta tecnica.

La totale assenza dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica, nonché la mancata sottoscrizione, relativa a singoli elementi o sub-elementi indicati NEL presente Disciplinare non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ma comporta la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento/sub-elemento.

AVVERTENZE

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area "Risposta tecnica" dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente come da indicazioni già fornite per la Busta amministrativa.

Una volta espletate le attività di predisposizione della Busta Tecnica digitale il concorrente dovrà:

- 1) cliccare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta tecnica;
- 2) cliccare su "OK" per confermare l'invio.

Modalità operative:

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica di seguita precisata.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OFFERTA TECNICA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	CRITERIO A: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROCESSO LAVORATIVO - PROGRAMMA LAVORI
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documenti in formato elettronico firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione A, dovrà produrre una **relazione tecnico-metodologica e i documenti sottoindicati** così costituite:

- o **Relazione composta da massimo di 8 facciate complessive, esclusa copertina, sommario e le schede tecniche delle attrezzature, dei macchinari e dei prodotti che si intendono utilizzare, certificazioni e marchiature CE** numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Arial, tipo "normale" e dimensione "12", interlinea singola;
- o **Massimo 4 facciate complessive aggiuntive:** per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, fotografie, tutte in formato A4 o A3, utili ad illustrare le soluzioni proposte;
- o **N. 1 Cronoprogramma dei lavori**, dovrà essere composto da un elaborato unico in formato a scelta tra A0 o A1 che riporta e dimostra quanto indicato nella relazione **con riferimento all'aspetto organizzativo del sub criterio A.2** (es. organizzazione delle squadre in funzione delle lavorazioni omogenee, eventuali ottimizzazioni e/o riduzioni delle tempistiche di lavoro, diagramma finanziario, etc.);
- o **N. 1 Layout di cantiere**, dovrà essere composto da un elaborato planimetrico dell'area oggetto di intervento in formato a scelta tra A0 o A1 che riporta e dimostra quanto indicato nella relazione **con riferimento all'aspetto organizzativo del sub criterio A.2**.
- o **Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022** ai sensi dell'articolo 108, comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

La relazione dovrà essere strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l'elemento di valutazione A ed essere esauriente per sé stesso in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione del punteggio per il relativo sub criterio; non sono previsti limiti minimi o massimi per l'estensione di ciascun paragrafo, fermo restando il massimo di 8 facciate complessive;

L'elemento di valutazione A è suddiviso nei seguenti sub elementi cui sono associati i relativi sub pesi:

- A.1 - "Curriculum" – sub peso 15 punti;
- A.2 - "Relazione metodologica di gestione e controllo del processo" – sub peso 40 punti;
- A.3 - "Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza" – sub peso 10 punti;
- A.4 - "Attrezzature, macchinari, materiali e prodotti" – sub peso 3 punti;
- A.5 - "Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022" – sub peso 2 punti.

Di seguito il contenuto di ciascun sub elemento dell'elemento di valutazione A.

SUBCRITERIO A.1 - "Curriculum" – sub peso 15 punti

Al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, si richiede di documentare l'esperienza dell'impresa che eseguirà i lavori (nel caso di consorzi di imprese indicare quale impresa ha effettivamente svolto l'attività che si intende descrivere nel subcriterio CV), relativa a interventi simili a quelli oggetto di affidamento, tipologicamente, dimensionalmente e funzionalmente analoghi, elencando al massimo 3 (tre) interventi tra i più significativi realizzati che dimostrino l'esperienza acquisita.

Per ogni lavoro dovranno inoltre essere indicati obbligatoriamente:

- Numero e data di approvazione del collaudo/CRE
- Riferimenti dell'ente e/o amministrazione aggiudicatrice

Si precisa che, **in caso di RTI**, almeno n. 1 (uno) degli interventi presentati dovrà essere stato eseguito dall'impresa mandataria.

Il presente sub criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato in seguito.

SUBCRITERIO A.2 - "Relazione metodologica di gestione e controllo del processo" – sub peso 40 punti

Al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, si richiede di documentare mediante relazione scritta corredata da schemi, fotografie, diagrammi etc. le modalità e i metodi di controllo e gestione per la conduzione del cantiere.

In particolare:

- Come si intende organizzare le attività di cantiere - analizzando le problematiche tecniche ed operative, ai luoghi in cui l'opera è prevista, attenzione all'accessibilità e interferenze tra cantiere e viabilità pubblica, alla attività commerciali presenti nel piazzale e vie limitrofe, organizzazione delle squadre di lavoro per categorie omogenee di lavorazioni etc.;
- Modalità di gestione e conduzione del cantiere, con indicazione della struttura organizzativa adottata dall'impresa, del Direttore di cantiere e suoi collaboratori, della composizione, dell'articolazione e del numero delle squadre di lavoro su più turni di lavoro, della presenza (in termini di ore/giorno) assicurata in cantiere dal Direttore di Cantiere al fine di garantire alti standard di qualità organizzativa e sicurezza delle lavorazioni **al fine della riduzione della tempistica contrattuale** ed un costante ed efficace controllo di tutte le fasi di realizzazione dell'intervento per il rigoroso rispetto delle tempistiche predette;
- Garanzia del rispetto delle tempistiche delle forniture in cantiere con congruo anticipo rispetto le lavorazioni da svolgere;
- Lay-out del cantiere, modalità operative e gestionali che l'appaltatore intende mettere in atto con particolare attenzione rivolta su:
 - Aree delle lavorazioni e sua evoluzione nel tempo;
 - Aree fissa di cantiere;
 - Viabilità interna al cantiere;
 - Punti interferenza con l'esterno (residenti, attività commerciali, etc.) e modalità di mitigazione;
- La gestione della comunicazione e la gestione dei rapporti con la Direzione Lavori, con il RUP e con la Committenza (metodi, software, etc.);
- Capacità a prevedere le interferenze e/o altro, autonomia e capacità di risoluzione delle stesse;
- Mezzi di registrazione dell'intervento che possa sintetizzare in pochi minuti l'intero processo (es. ripresa timelapse, fotografie, montaggi video, etc.).

Il presente sub criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato in seguito.

SUBCRITERIO A.3 - "Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza" – sub peso 10 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno della relazione le soluzioni proposte per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto.

Qualora le misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative se ne dovrà dare esplicitamente conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà essere indicato come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore della sicurezza.

Il presente sub criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato in seguito.

SUBCRITERIO A.4 - "Attrezzature, macchinari, materiali e prodotti" – sub peso 3 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno della relazione tecnica metodologica quali attrezzature, macchinari e prodotti intende utilizzare e come intende gestire i materiali di risulta dalle lavorazioni per il miglior perseguimento di esigenze ambientali (es. riduzione di produzione di rifiuti, risparmio energetico, riduzione di inquinamento acustico, di emissione di polveri, ecc...) e produttive per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto.

Alla relazione dovranno essere allegate le schede tecniche delle attrezzature, dei macchinari e dei prodotti che si intendono utilizzare, comprensive delle certificazioni e delle marchiature CE secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le attrezzature, i macchinari, i prodotti e la gestione dei materiali di risulta proposti dovranno garantire un livello di sicurezza e qualità del lavoro finito non inferiore a quello previsto nel progetto e nel capitolato speciale d'appalto.

Il presente sub criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato a seguire.

SUBCRITERIO A.5 - "Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022" – sub peso 2 punti.

Ai sensi dell'art. 108 c. 7 del Codice, al fine di ottenere il punteggio di cui al presente sub criterio di valutazione, il concorrente allega la certificazione UNI/PdR 125:2022 che abbia eventualmente acquisito.

Si precisa che la certificazione deve essere rilasciata da un ente iscritto nell'elenco ufficiale degli organismi di certificazione accreditati presso ACCREDIA, l'Ente Unico di accreditamento italiano, per lo specifico schema UNI/PdR 125.

La certificazione presentata da un operatore economico avente sede in uno Stato membro dell'UE è valida ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al presente subcriterio se rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di certificazione formalmente accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, in caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d'impresa il possesso della certificazione può essere in capo a una sola impresa del raggruppamento/consorzio/GEIE/rete.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	CRITERIO B: SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE, AMBIENTALI E MANUTENTIVE
--------------------------------	--

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
----------------------------	--

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione B, dovrà produrre una relazione tecnico-metodologica così costituita:

- **Relazione composta da massimo di 8 facciate complessive, esclusa copertina e sommario**, numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Arial, tipo "normale" e dimensione "12", interlinea singola;
- **Massimo 4 facciate complessive aggiuntive**: per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, fotografie, tutte in formato A3, utili ad illustrare le soluzioni proposte;

L'elemento di valutazione B è suddiviso nei seguenti sub elementi cui sono associati i relativi sub pesi:

- B.1 - "Miglioramento e utilizzo di materiali che garantiscano la migliore durabilità e basso grado di manutenibilità" – sub peso 5 punti;
- B.2 - "Caratteristiche ambientali" – sub peso 5 punti;

Di seguito il contenuto di ciascun sub elemento dell'elemento di valutazione B.

SUBCRITERIO B.1 - "Miglioramento e utilizzo di materiali che garantiscano la migliore durabilità e basso grado di manutenibilità" – sub peso 5 punti

Al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, si richiede di documentare:

- Caratteristiche prestazionali di durezza, affidabilità e resistenza all'usura dei materiali impiegati;
- Utilizzo di materiali con basso grado di manutenibilità;
- Opere migliorative ed altri eventuali elementi qualificanti e di pregio che il concorrente ritiene importanti proporre per l'esecuzione dei lavori.

Il presente sub criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato a seguire.

SUBCRITERIO B.2 - "Metodi, documentazione e caratteristiche migliorative ambientali" – sub peso 5 punti

Al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, si richiede di documentare:

- Metodi e documentazione che l'impresa intende mettere in atto per il rispetto dei principi DNSH e dei CAM;
- Opere con rispetto dei principi DNSH eseguite e collaudate con successo
- Opere CAM eseguite e collaudate con successo;
- Tecniche e tecnologie ambientali nonché i prodotti ambientalmente preferibili dei materiali incidenza percentuali di cui i CAM;
- Utilizzo di beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero;
- Impiego di fonti di energia rinnovabile, mezzi operativi a basso impatto, indicando le tecnologie proposte al fine di garantire la massima sostenibilità energetica per la realizzazione delle opere con il contenimento dei consumi energetici;

Il presente sub criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato a seguire.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	DICHIARAZIONE PER I SEGRETI TECNICI COMMERCIALI
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente può dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali e pertanto coperte da riservatezza (art. 35 del Codice).

In base a quanto disposto dall'articolo 35, comma 4, lett. a del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. Il concorrente può quindi allegare nell'apposita sezione della Busta Tecnica una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" contenente di dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela in giudizio del richiedente.

Si precisa che la Stazione appaltante **non effettuerà ulteriori informative** e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 90, comma 1, del Codice, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Contratto di avvalimento premiale , in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento premiale, il contratto di avvalimento premiale va inserito nell'apposita sezione della busta tecnica.

La documentazione di cui sopra, sia per quanto riguarda l'ausiliario e l'ausiliato, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi stabili.

NOTA BENE: Si ricorda che il DGUE relativo all'operatore economico ausiliario, a cui si fa riferimento per l'avvalimento premiale, dovrà essere prodotto come previsto dal Disciplinare di gara ed inserito nella documentazione amministrativa.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico.

Qualora il concorrente abbia acquisito la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, il certificato va inserito nell'apposita sezione della busta tecnica.

BUSTA OFFERTA ECONOMICA—massimo 20 punti.

A pena di esclusione, all'interno dell'area "*Risposta Economica*" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "*Risposta Busta Economica*"), dovrà inserire **a video il ribasso percentuale offerto** sull'importo a base di gara come di seguito indicato.

ELEMENTO OBBLIGATORIO	CRITERIO C: "Ribasso percentuale sull'importo a base di gara"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento a video del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.

Lo sconto percentuale può essere espresso dal concorrente con un numero di massimo 3 (tre) decimali.

L'inserimento di un eventuale quarto decimale determina un errore bloccante all'interno della piattaforma di e-procurement.

L'importo contrattuale è determinato dall'importo risultante dall'applicazione – da parte della piattaforma – della percentuale di ribasso offerta all'importo a base d'asta.

La Stazione appaltante prende in considerazione solamente i primi tre decimali dell'importo contrattuale così risultante, con troncamento dei decimali successivi al terzo. Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta. A seguito di compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità "**Invia Risposta**" ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall'Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l'apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità "**Salva ed Invia PDF Firmati Caricati**".

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni per offerta economica
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello Allegato E costi sic e manodop , sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente deve dichiarare, **a pena di esclusione**:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui

all'articolo 108, comma 9, del Codice;

- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del Codice;

Il concorrente deve inoltre dichiarare:

- con riferimento al corrispettivo, di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Attenzione:

Il soggetto che sottoscrive - o i soggetti che sottoscrivono - la dichiarazione mediante modello Allegato E.1 dev'essere quello titolato a sottoscrivere la documentazione di gara, la Busta Amministrativa e la Busta Economica, secondo le indicazioni precedentemente già fornite in merito al riquadro 1 della Busta amministrativa.

Precisazione sui costi della manodopera

Con riferimento all'importo dei lavori cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta, è stato ricompreso nel valore il costo della manodopera, con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'art. 41, comma 14 del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta, si ritiene più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore economico saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

COMPONENTE - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni relative al contratto collettivo applicato
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Selezione dell'opzione preimpostata all'interno della Busta economica e, laddove richiesto, ulteriore documentazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dichiara all'interno della Busta economica se applica o meno il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi in cui il concorrente applichi un contratto collettivo diverso, produce anche le ulteriori dichiarazioni richieste, in formato libero, come da indicazioni presenti all'interno della Busta economica.

Attenzione:

Il soggetto che sottoscrive - o i soggetti che sottoscrivono - le dichiarazioni dev'essere quello titolato a sottoscrivere la documentazione di gara, la Busta Amministrativa e la Busta Economica, secondo le indicazioni precedentemente già fornite in merito al riquadro 1 della Busta amministrativa.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, la dichiarazione di equivalenza va prodotta separatamente da ognuno degli operatori economici componenti che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la dichiarazione va prodotta separatamente dagli operatori economici - consorzio ed eventuali consorziate esecutrici - che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante.

AVVERTENZE

Si ricorda che la firma della busta di risposta economica dev'essere sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione** secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, in cui sono riportate anche le precisazioni in merito alla sottoscrizione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE				
CRITERI E SUB-SUBCRITERI			PUNTEGGIO (Wi)	
			Sub-peso	Peso
A	PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROCESSO LAVORATIVO PROGRAMMA LAVORI			70
	A.1	Curriculum	15	
	A.2	Relazione metodologica di gestione e controllo del processo	40	
	A.3	Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza	10	
	A.4	Attrezzature, macchinari, materiali e prodotti	3	
	A.5	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125: 2022	2	
B	DURABILITA', MANUTENIBILITA' E AMBIENTE			10
	B.1	Miglioramento e utilizzo di materiali che garantiscano la migliore durabilità e basso grado di manutenibilità	5	
	B.2	Metodi, documentazione e caratteristiche migliorative ambientali	5	
C	RIBASSO PERCENTUALE SU PREZZO POSTO A BASE DI GARA			20
	TOTALE PUNTEGGIO			100

CRITERIO DI VALUTAZIONE A – “PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROCESSO LAVORATIVO PROGRAMMA LAVORI” – punteggio massimo 70 punti.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione, la Commissione terrà conto dei criteri motivazionali sottoindicati.

Sub criterio A.1 – “Curriculum” – sub peso 15 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

- numero di interventi proposti (massimo tre interventi)
- grado di pertinenza rispetto alle opere da realizzare in termini di analogia;
- grado di pertinenza ed omogeneità dei lavori rispetto alla tipologia, alle categorie ed importi;
- grado di complessità e specificità dei lavori;
- rispondenza in termini di avanzamento lavori, collaudo/CEL;
- completamento di interventi con successo e senza ritardi;

Sub criterio A.2 – “Relazione metodologica di gestione e controllo del processo” – sub peso 40 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

- incremento della dotazione della manodopera in funzione della riduzione della durata dei lavori in coerenza con il cronoprogramma analitico proposto e grado di pertinenza dello stesso rispetto alle opere;
- adeguatezza dello staff tecnico messo a disposizione per l'appalto, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello staff stesso e alla loro esperienza relativa in interventi di complessità analoga a quella in oggetto;
- credibilità della metodologia di gestione e del rispetto dei termini contrattuali;
- grado di approfondimento delle soluzioni proposte, con particolare riferimento alla gestione e risoluzione delle interferenze;
- efficienza delle modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento (es. enti gestori dei servizi pubblici), in riferimento specifico agli articoli del CSA approvato.

Sub criterio A.3 – “Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza” – sub peso 10 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

- Grado di efficacia delle misure proposte;
- Coerenza con il PSC;
- Esecutività della proposta ovvero illustrazione e modalità realizzative della stessa.

Sub criterio A.4 – “Attrezzature, macchinari, materiali e prodotti” – sub peso 3 punti.

Ai fini della attribuzione del presente sub criterio A.4, la Commissione valuterà quanto richiesto tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:

- utilizzo di prodotti innovativi e migliorativi dal punto di vista prestazionale;
- efficacia delle misure per l'abbassamento delle polveri e dei rumori e pulizia delle vie di accesso;
- l'utilizzo di materiali riciclati, di materiali ecologici a basso impatto ambientale, di materiali i cui scarti di lavorazione non siano indifferenziabili o soggetti a procedure specifiche di smaltimento, di materiali e tecniche che aumentino la durabilità dell'opera.

Subcriterio A.5 – “Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022” (eventuale) – sub peso 2 punti.

Ai fini della attribuzione del presente sub criterio A.5, la Commissione prenderà atto della presenza o meno della relativa certificazione.

CRITERIO DI VALUTAZIONE B – “DURABILITA', MANUTENIBILITA' E AMBIENTE” – punteggio massimo 10 punti.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali.

Sub criterio B.1 – “Miglioramento e utilizzo di materiali che garantiscano la migliore durabilità e basso grado di manutenibilità” – sub peso 5 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

- la qualità delle metodologie proposte;
- la qualità dei componenti, la durevolezza e la resistenza all'usura;
- la proposta migliorativa di modifica al progetto;
- le tecniche esecutive;
- la manutenibilità nel tempo.

Sub criterio B.2 – “Metodi, documentazione e caratteristiche migliorative ambientali” – sub peso 5 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

- Dichiarazioni relative al possesso di sistemi di gestione ambientale certificati;
- Innovazione dei materiali e delle tecniche ambientali;
- Processi di riciclaggio a fine vita dei materiali;
- Modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o smaltimento, il transito nei luoghi di lavoro e nelle aree esterne al cantiere, l'impatto ambientale e gli effetti conseguenti;
- Tecniche di costruzione che riducano l'inquinamento acustico e l'impatto ambientale;

A ciascuno dei sub criteri sopra descritti, a cui è assegnato un punteggio discrezionale (sub peso), è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come da tabella sotto riportata:

Valutazione	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1	Proposta che risponde pienamente agli obiettivi
Ottimo	0,9	Proposta con elevata rispondenza agli obiettivi, ma inferiori a soluzioni ottimali
Distinto	0,8	Proposta con caratteri distintivi
Molto buono	0,7	Proposta che presenta aspetti molto positivi e del tutto adeguati
Buono	0,6	Proposta conveniente con aspetti del tutto positivi ed adeguati
Discreto	0,5	Proposta contenente alcuni aspetti positivi e discretamente adeguati
Sufficiente	0,4	Proposta contenente aspetti sufficientemente adeguati
Appena sufficiente	0,3	Proposta basilare

Carente	0,2	Proposta lacunosa o poco rilevante
Molto scarso / quasi irrilevante	0,1	Proposta assai lacunosa
Assente/Non trattata	0,0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

La commissione calcolerà il coefficiente unico da attribuire all'offerta per ciascun sub criterio esaminato operando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al subcriterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il sub punteggio attribuito al concorrente in seguito sarà determinato moltiplicando il coefficiente unico ottenuto come sopra per il sub punteggio massimo attribuito nel sub criterio in esame.

RIPARAMETRAZIONE PUNTI OFFERTA TECNICA E CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi di valutazione, se nel singolo elemento (sub criterio) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per l'elemento il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

È stabilita una clausola di sbarramento. Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi, come indicato nel paragrafo successivo del presente disciplinare, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'Offerta economica i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata un punteggio di **almeno 55** punti su un massimo attribuibile di 80.

Il mancato raggiungimento della suddetta soglia di sbarramento comporta la NON AMMISSIONE alla successiva fase di valutazione dell'Offerta economica e conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

CRITERIO VALUTAZIONE C – “Ribasso percentuale sull'importo a base di gara” – punteggio massimo 20 punti.

L'attribuzione del coefficiente per il suddetto criterio, relativo al ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia$$

$$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

Ci =	Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai =	Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia =	Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X =	0,85
Amax =	Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Non sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi relativi all'offerta economica.

ATTENZIONE:

Con riferimento a tutte le operazioni di calcolo svolte nell'ambito della presente procedura di gara – ivi compresi la risultante del calcolo della media per la valutazione dell'offerta economica e i punteggi attribuiti sia all'offerta tecnica che economica – la Commissione procederà prendendo in considerazione soltanto i primi **tre decimali**, troncando tutti i decimali successivi al terzo.

Il portale telematico eAppaltiFVG non effettua operazioni di calcolo automatico in merito alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Pertanto, ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate, i risultati ottenuti e i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'infuori della piattaforma citata. I punteggi attribuiti e gli importi contrattuali sono caricati e registrati sul portale telematico dalla Commissione.

METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo: aggregativo compensatore, dato dalla seguente formula matematica:

$$Pi = \sum [Wi \cdot Vai] / n$$

dove:

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ai seguenti elementi specifici, appaia anormalmente bassa:

- offerta economica che appare non congrua in relazione al contenuto dell'offerta tecnica e agli obblighi contrattuali;
- costi della manodopera che appaiono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del codice;
- oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che appaiono non congrui in relazione all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi;
- obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, contratti collettivi, disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che appaiono non rispettati;
- obblighi di cui all'art. 119 (subappalto) che appaiono non rispettati;
- inoltre, qualora sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori a 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente articolo l'offerta sarà oggetto di verifica dell'anomalia

La verifica relativa alla sussistenza dell'anomalia di cui al punto precedente è effettuata, relativamente al punteggio tecnico assegnato, **prima della riparametrazione del punteggio tecnico**.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine **non superiore a 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, avvalendosi anche delle competenze tecniche dei componenti della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente: ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà con le stesse modalità, nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. **3 commissari**, dotati di adeguate competenze professionali ed esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, secondo le disposizioni dell'art. 93 del Codice. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le date delle sedute pubbliche di gara verranno comunicate mediante la funzionalità "Messaggi" della RdO on line almeno 24 ore prima della data fissata. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice auditore.

Tutte le sedute pubbliche potranno tenersi anche con strumenti telematici per la comunicazione a distanza, quali ad esempio la videoconferenza.

La Stazione appaltante comunica agli offerenti eventuali variazioni dell'apertura delle offerte sempre mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima seduta pubblica, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del Codice. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura Buste di risposta tecnica, al fine di verificare la presenza della documentazione al loro interno. Successivamente, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati a Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Risulta primo in graduatoria il concorrente cui è attribuito il punteggio complessivo più alto, quale risultante dalla sommatoria dei punteggi per l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tra più offerte tecniche, la stazione appaltante può procedere con il sorteggio.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'aggiudicazione ha luogo anche in caso di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Come disposto dall'art. 18, comma 2 del Codice, la stipula del contratto ha luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso, ed è soggetta ai termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Forma del contratto: Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa. Al fine della data certa il contratto verrà comunque registrato ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 mediante esazione dell'imposta di registro a tassa fissa.

Imposta di bollo: Ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'All. I.4 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sostitutiva pari all'importo previsto dalla normativa vigente. L'imposta dev'essere versata con le modalità stabilite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E dd. 28.07.2023, e con l'utilizzo dei codici identificativi dell'imposta previsti dal provvedimento citato.

Imposta di registro: da assolversi in misura fissa di euro 200,00 e **diritti di segreteria.**

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario gli oneri per i diritti di segreteria.

Tutte le spese contrattuali – ivi comprese imposte e/o tasse - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Alla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a **produrre i seguenti documenti e informazioni**, compatibilmente con le previsioni normative e con le tempistiche necessarie per l'esecuzione dell'appalto:

- ai sensi dell'art. 117 del Codice, **garanzia definitiva** per un importo pari al 10% del valore netto contrattuale. **La garanzia è resa preferibilmente da primaria compagnia con sede operativa in Italia;**

- la polizza di assicurazione professionale, come da previsione del Capitolato Tecnico prestazionale;

- il domicilio digitale, laddove siano sopravvenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di gara;

- il piano di gestione informativa come previsto dall'art. 1 comma 9 lett. c) dell'Allegato I.9 del Codice;

- la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

La mancata presentazione della documentazione richiesta determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Il RUP si riserva di avviare l'esecuzione anticipata/esecuzione d'urgenza del contratto anche prima della stipula. In tale ipotesi, la documentazione di cui sopra va prodotta prima dell'avvio dell'esecuzione.

L'aggiudicazione rimane inoltre condizionata risolutivamente all'esito negativo dei controlli circa il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'aggiudicatario, come da normativa vigente, ivi compresa la normativa antimafia.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. Rientra in tale ipotesi anche il mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario, delle imposte/spese contrattuali nel termine fissato. La Stazione appaltante provvede a escutere la garanzia provvisoria (laddove richiesta), fatto salvo il proprio diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti, e pone a carico dell'operatore economico la cui aggiudicazione sia stata revocata anche le ulteriori spese inerenti e/o conseguenti alla stipula con altro contraente.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il venir meno dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione del contratto stesso, secondo la vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici.

Ulteriori ipotesi di risoluzione sono disciplinate dall'art. 122 del Codice.

In materia di recesso si applica l'art. 123 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 nei confronti dell'appaltatore, nonché dei subappaltatori e/o dei subfornitori.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta di gara.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto in oggetto, sarà costituito un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della stipulazione del contratto o, nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante disponga l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art.17 comma 8, ai fini dell'assunzione dell'incarico, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

In relazione ai servizi di progettazione rientranti nell'appalto, la polizza civile professionale di cui sopra deve rispettare le previsioni della Sezione II, paragrafo 2.2 nonché dello Schema tipo 2.2 del D.M. 193/2022, decreto attualmente in vigore che trova applicazione in virtù della previsione dell'art. 117, comma 12 del Codice, con particolare evidenza di quanto segue:

a) la polizza deve coprire, oltre ai danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

b) prevedere i massimali di cui allo Schema tipo 2.2 al D.M. 193/2022, Scheda tecnica 2.2.

Con riferimento alla polizza richiesta nel quadro dell'affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del paragrafo 2.2 del D.M. 193/2022 è ammessa una deroga all'onere di stipula qualora il professionista sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, e dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello schema ministeriale richiamato, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della copertura stessa.

Con specifico riferimento al progettista che redige il progetto, la polizza RC professionale deve altresì coprire, a partire dalla data di approvazione del progetto, con specifico riferimento ai lavori progettati, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo, anche il maggior costo che la Stazione appaltante debba sopportare per gli errori o le omissioni della progettazione che determinano, in corso di esecuzione dell'opera, la necessità di una riprogettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 41, comma 8-bis del Codice. La garanzia è prestata per un massimale di 2.500.000,00 di euro. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'affidamento, e autorizza la sostituzione dell'aggiudicatario.

La polizza è resa preferibilmente da primaria compagnia con sede operativa in Italia.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche in caso di avvio dell'esecuzione in via anticipata.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. **La garanzia dovrà essere resa da primaria compagnia con sede operativa in Italia e accettata, a insindacabile giudizio, dalla Stazione appaltante.**

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link: <https://www.comune.gorizia.it/media/files/031007/attachment/DGM202014-147.pdf>

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione **oscurando** le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, comma 2, del Codice.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti dalla Stazione appaltante nel quadro della presente procedura sono depositati nel Portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. 196/2003.

Il Comune di Gorizia informa che tratterà i dati personali forniti dai concorrenti in conformità a quanto previsto in tema dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse allo svolgimento della procedura di gara, per la stipulazione e la gestione del successivo contratto d'appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti.

I dati conferiti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati e l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri soggetti partecipanti alla procedura, nonché ad altri soggetti pubblici, in base alle vigenti normative di settore.

Il Comune di Gorizia richiede ai partecipanti di essere conformi a quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) e in particolare che gli stessi abbiano messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Con la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare, in caso di aggiudicazione, l'Aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a Responsabile al trattamento dei dati personali e le eventuali prescrizioni ivi contenute, come da art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(art. 37, par. 7 del RGPD e art. 28, c. 4 del D.lgs. 51/2018)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Arch. Paolo Giuseppe Lusin

e-mail: paolo.lusin@comune.gorizia.it

nella sua qualità di delegato del rappresentante legale Rodolfo ZIBERNA, dichiara di aver preso visione

dell'informativa sul trattamento dei dati personali, comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, par. 7, del RGPD:

B. Dati del TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare/Responsabile del trattamento è:

Censito nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (www.indicepa.gov.it - art. 6-ter CAD)

Denominazione: COMUNE DI GORIZIA

Codice Fiscale/P.IVA: 00122500317

Stato: ITALIA

Indirizzo: PIAZZA DEL MUNICIPIO 1

Città: GORIZIA

CAP: 34170 Provincia: GO

Telefono: 04813831

E-mail: protocollo@comune.gorizia.it

PEC: comune.gorizia@certgov.fvg.it

C. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali: esterno

Il Responsabile della protezione dei dati personali è: persona giuridica

Dati del Responsabile della protezione dei dati:

Denominazione: BOXXAPPS S.R.L.

Codice Fiscale/P.IVA: 04155080270

Stato: ITALIA

Indirizzo: Stazione n. 2

Città: Marcon

CAP: 30020 Provincia: VE

Telefono: 0413090915

E-mail: info@boxxapps.com

PEC: boxxapps@legalmail.it

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile

Cognome: SIMIONATO

Nome: DAVIDE

Dati di contatto

Telefono: 0413090915

Mobile: 0413090915

E-mail: dpo@boxxapps.com

PEC: boxxapps@legalmail.it

D. PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CONTATTO

I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal titolare/responsabile mediante:

pubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui è possibile reperire l'informazione): <http://www.comune.gorizia.it/>.

Responsabile del trattamento connesso all'utilizzo del Portale <https://eappalti.regione.fvg.it>:

Insiel S.p.A., avente sede legale in Via San Francesco d'Assisi n. 43, 34133 Trieste, C.F. e P.IVA 00118410323, in qualità di soggetto Gestore della piattaforma telematica, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema informatico, amministratore del sistema stesso, nonché responsabile dell'implementazione di tutte le misure in materia di protezione dei dati personali di cui, in particolare, al GDPR e al D.lgs. 196/2003.